



PIAZZA DEI CADUTI - PALAZZO GIANNANTONIO - TEL 0835.585.711 FAX 0835.581.208  
P. I. 00116240771 C.F. 81001230770 - WEB SITE: WWW.COMUNEPISTICCI.IT

Settore 2° Servizio Tributi

## IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - ANNO 2010

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il D.L. n. 93/2008;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento per l'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.58 del 29/11/1998, modificato con Deliberazione n.31 del 20/03/2002 del Commissario Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale;

Vista la Del. di G.C. n.214 del 05/03/1997, modificata con Del. di G.C. n.84 del 16/02/1999;

Vista la Del. di G.C. n. 58 del 20/03/2003, esecutiva;

Vista la Del. di G.C. n. 59 del 28/02/2008, esecutiva;

Vista la Del. di G.C. n. 19 del 28/03/2008, esecutiva;

Vista la Del. di G.C. n. 17 del 28/03/2008, esecutiva;

Vista la Del. di C.C. n. 22 del 30/04/2010, esecutiva;

#### INFORMA:

**entro il prossimo 16 Giugno 2010 deve essere effettuato il versamento della prima rata pari al 50% dell'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) dovuta per l'anno in corso.**

#### **A) IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE**

Ai sensi dell'art.1, comma 1 e 2 del Decreto Legge n.93/2008:

A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché quelle assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore dal presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 (castelli, ville e abitazioni signorili).

L'art.22 del Regolamento Comunale I.C.I., come modificato dalla Deliberazione n.31 del 20/03/2002, equipara all'abitazione principale e quindi esenti dal pagamento dell'imposta, le seguenti ipotesi:

- Al comma 1 lettera e), una ed una sola pertinenza, destinata in modo durevole al servizio dell'abitazione principale. Si considera pertinenziale l'unità immobiliare iscritta nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, sebbene ubicata in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione;
- Al comma 2, una ed una sola unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta sino al primo grado (genitori e figli) e, al coniuge, ancorché separato o divorziato.

**B) PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI ALIQUOTA 7 PER MILLE.**

**C) PER I TERRENI AGRICOLI NON ESENTI ALIQUOTA 4 PER MILLE.**

#### **VERSAMENTI**

Il pagamento deve essere effettuato:

- mediante gli appositi modelli di versamento direttamente presso il Concessionario del servizio di riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune ove si trovano gli immobili soggetti all'imposta, o tramite c/c postale n. 88701719 intestato ad Equitalia Basilicata SpA- Pisticci ICI);
- mediante Modello F24, precisando che, comunque, utilizzando tale modalità di pagamento, non si potrà effettuare alcuna operazione di compensazione dell'ICI con altre imposte e tributi, così come da Deliberazione di G.C. n.264 del 31/12/2004, esecutiva. Indicare CODICE Comune: G712; CODICI ICI: 3902 (terreni agricoli) 3903 (aree fabbricabili) 3904 (altri fabbricati).

Nel caso di più comproprietari o contitolari di diritti reali sull'immobile oggetto di imposizione, il versamento regolarmente effettuato da uno di essi per l'intero ammontare dell'imposta ha piena efficacia liberatoria degli altri proprietari o contitolari, a condizione che siano comunicati al Comune i nominativi dei soggetti interessati.

Se gli immobili si trovano in comuni diversi, devono essere effettuati versamenti distinti. Per gli immobili posseduti in un comune deve essere effettuato un unico versamento.

Il versamento non è dovuto se l'imposta da versare non è superiore a €2,066.

## **DICHIARAZIONE ICI**

A partire dall'anno 2008, la dichiarazione I.C.I. deve essere presentata quando le variazioni soggettive ed oggettive comportano una riduzione dell'imposta e nei casi in cui il Comune non può acquisire dalla banca-dati catastale le informazioni necessarie per la determinazione dello stesso tributo comunale. Deve essere presentata nuova dichiarazione se nell'anno 2010 vi sono state variazioni negli immobili posseduti, sia in ordine alle quote di possesso, usufrutto, o diritto di uso o abitazione, sia in ordine alla consistenza degli immobili stessi.

La dichiarazione di variazione deve essere redatta su apposito modello, in distribuzione presso gli uffici comunali, unitamente alle istruzioni per la sua compilazione.

Ai sensi dell'articolo 30 comma 2 del Regolamento Comunale per la disciplina dell'I.C.I. sono valide anche le comunicazioni redatte senza l'impiego dell'apposito modello, sempre che contengano tutti i dati necessari.

Per le parti comuni dei condomini, accatastate o delle quali è stato chiesto l'accatastamento in via autonoma, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore, che può anche provvedere al pagamento.

Nel caso di più soggetti passivi contitolari per il medesimo immobile, è consentito ad uno di essi la presentazione di dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari.

Condono Edilizio: per i fabbricati oggetto di regolarizzazione edilizia ai sensi dell'art.32, comma 37, del DL 30/09/2003, n. 269, convertito dalla L. 24/11/2003, n.326, determinando la sanatoria edilizia un mutamento nella consistenza del patrimonio immobiliare, il contribuente che ha avanzato l'istanza di regolarizzazione, deve presentare la comunicazione ICI.

***PISTICCI, 25 Maggio 2010***

**IL VICE SINDACO**  
**ASS. BILANCIO-PROGRAMMAZIONE-PATROMONIO**  
*Domenico Lazazzera*

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
*Avv. Maria Teresa Smaldino*